

Verbale di Assemblea straordinaria del 25/07/2023

In data 25 luglio 2023, alle ore 19.00, si è riunita presso la sede in Via Popilia n. 113/A, l'Assemblea straordinaria dell'Associazione *Arci Caccia Sede Provinciale Cosenza*, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazione del Presidente;
- 2) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo al Codice del Terzo settore;
- 3) Variazione denominazione Associazione;
- 4) Integrazione acronimo APS per adeguamento Codice Terzo Settore;
- 5) Varie ed eventuali.

A norma dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, la Sig.ra Adelina Iannuzzi, che dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita ai sensi dello statuto vigente e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta il Sig. Adamo De Rose.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Primo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti sulle iniziative e sulle attività che la sede provinciale ha svolto dall'inizio dell'anno, con il sostegno della nuova Presidenza Regionale che ha dato la possibilità di intraprendere percorsi nuovi e con la disponibilità anche da parte della Regione, che sostiene le associazioni venatorie soprattutto nell'ambito della formazione. Il Presidente sottolinea inoltre la necessità di intraprendere questo nuovo percorso della legge 117/17 e quindi procedere con tutti quei passaggi che portano a questo nuovo percorso, informando anche i presenti sulla possibilità di costituire delle sedi locali;

2) Secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa che è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo Settore (d'ora in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore"). Egli fa presente la necessità di modificare lo statuto per poter procedere all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Il Presidente presenta quindi agli intervenuti il nuovo Statuto aggiornato con le nuove disposizioni previste per le organizzazioni di promozione sociale dal Codice del Terzo Settore adeguandolo alla tipologia di APS. Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla scrittura ad oggi vigente. Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione dello Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

3) Terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra i motivi che portano alla necessità di variare la denominazione da Arci Caccia Sede Provinciale di Cosenza a "ARCI CACCIA COSENZA APS". Tale variazione è necessaria per mantenere una linea continua su livello nazionale e regionale. L'assemblea approva all'unanimità l'integrazione dell'acronimo APS nella denominazione.

4) Quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra i motivi dell'aggiunta, di seguito, al nome dell'acronimo APS. Tale specifica è necessaria sia per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale ma soprattutto per rispettare quanto previsto dal Codice Terzo Settore in riferimento ai requisiti identificativi di una Organizzazione Promozione Sociale. L'assemblea approva all'unanimità l'integrazione dell'acronimo APS nella denominazione.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20:16 e viene contestualmente incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente dall'imposta di bollo ma non dall'imposta di registro (ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore).

UFFICIO TERRITORIALE DI COSENZA

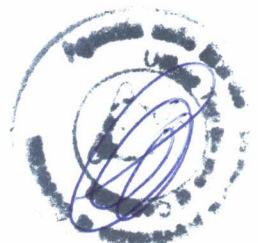
Registrato il 26-07-2023

n° 731 della Serie 3

Impegno versato € 200,00 con F23 26072023

Il Presidente

Il segretario verbalizzante



STATUTO

ARCI CACCIA COSENZA APS

ART. 1

(NATURA GIURIDICA, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA)

L'Arci Caccia Cosenza APS, di seguito definito per brevità, Arci Caccia, è il livello organizzativo provinciale dell'Arci Caccia Calabria APS, è una libera e democratica associazione priva di fini di lucro che si fonda sul pluralismo delle idee, sui principi universali della solidarietà e del mutualismo, sul rispetto della pari dignità degli individui senza discriminazione in relazione alla loro appartenenza etnica, religione, lingua e genere, nel rispetto e secondo i contenuti della Costituzione italiana.

E' articolazione provinciale di Arci Caccia Calabria APS. Questa aderisce, alla "Federazione ARCI" contribuendo al perseguimento dei fini statutari e alla realizzazione del programma della stessa. Tutti i soci di ARCI CACCIA aderiscono contestualmente alla Federazione ARCI acquisendone i diritti così come previsto nello Statuto della Federazione medesima.

L'Arci Caccia ha il compito di presidiare la corretta conduzione della vita associativa dei propri associati sulla base delle norme statutarie e dei regolamenti sociali.

L'Associazione considera la tutela, la conservazione ed il prelievo faunistico come aspetto particolare dell'ambiente e della sua gestione, pertanto assume lo strumento della programmazione come elemento fondamentale per un uso corretto e complessivo del territorio nell'interesse di tutta la comunità. Per realizzare questi scopi l'Associazione sviluppa una politica di unità con le associazioni venatorie riconosciute, con il mondo agricolo e naturalistico, con gli Enti del Terzo Settore, con le Associazioni e con le Istituzioni.

Ai fini dell'attuazione delle norme previste nel presente statuto, l'associazione potrà adottare regolamenti a disciplina delle procedure di tesseramento e del volontariato, delle procedure elettorali e del funzionamento degli organi sociali.

ART. 2

(SCOPO, FINALITÀ E ATTIVITÀ)

L'Arci Caccia è strumento di costante relazione e raccordo tra il livello regionale e le sezioni locali. Sviluppa i rapporti con l'ente Regione, con i Comuni ed Enti senza fini di lucro e rappresenta l'associazione nei confronti delle organizzazioni sociali e politiche di ambito provinciale.

L'Arci Caccia non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale (art. 5 Codice Terzo Settore), avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Nello specifico svolge:

- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non

armata;

- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Arci Caccia, nel rispetto delle attività di interesse generale sopra evidenziate, intende perseguire i seguenti scopi:

- Valorizzazione, promozione, tutela e organizzazione dell'attività venatoria in armonia con l'esigenza della tutela dell'ambiente e della conservazione della fauna selvatica nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali, regionali;
- Promozione del ruolo dei soci quali componenti attivi della tutela dell'ambiente, della biodiversità e delle politiche e delle economie agricole e forestali anche attraverso la collaborazione con gli enti anche di protezione civile;
- Promozione e realizzazione di interventi per la conservazione e la tutela dell'ambiente e della biodiversità impegnandosi attivamente per il contrasto di pratiche del bracconaggio e dello sfruttamento irresponsabile delle risorse naturali;
- Promozione e realizzazione di studi, ricerche e programmi di formazione nonché attività educative, formative e culturali (incontri informativi e formativi, convegni e seminari, concorsi, mostre) rivolte alla promozione del rispetto e alla tutela dell'ambiente e della salvaguardia degli habitat;
- Realizzazione di attività ricreative e sportive nei settori della cinofilia, del benessere e della protezione del cane; attività nei settori del tiro sportivo e con l'arco, della falconeria e della caccia fotografica, dell'escursionismo, della micologia e del tartufo, della pesca sportiva, compresa l'attività didattica;
- L'associazione potrà assumere la gestione di aree naturali, aree protezione, oasi, riserve, parchi, strutture di recupero e riabilitazione per la fauna selvatica e per gli animali in genere, zone dedicate all'addestramento dei cani, zone dedicate al ripopolamento e alla cattura, nonché di altre strutture coerenti con l'attuazione delle attività e delle finalità dell'associazione;
- La promozione del volontariato ambientalista, ittico, zoofilo inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza, sia a livello locale che nazionale ed internazionale;
- Promozione e realizzazione di attività didattiche informative e formative rivolte ai cittadini, anche in ambito scolastico, nonché la realizzazione di attività di laboratorio che mirino alla sensibilizzazione sulla tutela dell'ambiente e di tutto il territorio;
- Previsione, prevenzione e soccorso in situazioni di eventi calamitosi e disastri a livello locale, regionale e nazionale con particolare attenzione alla tutela del bene comune.

In riferimento a quanto sopra evidenziato l'Associazione si prefigge inoltre di:

- Istituire corsi di formazione per cacciatori, per guardie giurate volontarie, per la vigilanza ittico-venatoria - zoofila e per operatori tecnico-faunistici;
- Vigilare per la piena e rigorosa applicazione delle leggi vigenti in materia di gestione della fauna selvatica e del prelievo venatorio, tutela ambientale e difesa degli equilibri ecologici;
- Elaborare e proporre ogni necessaria modifica alle leggi vigenti per renderle più idonee e rispondenti alle esigenze ambientali e ittico-venatorie;

- Promuovere la realizzazione dell'unità con tutte le associazioni venatorie;
- Promuovere la ricerca e la promozione di forme di intesa, di collaborazione e di accordi con le istituzioni e gli istituti scientifici e di ricerca a tutti i livelli.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà aderire ad associazioni, nazionali ed internazionali, pubbliche e private. Potrà inoltre sviluppare contatti e rapporti con enti, istituti, associazioni culturali ed altri organismi associativi italiani e stranieri. Potrà partecipare a bandi pubblici su attività inerenti all'attività dell'associazione, promuovere attività di partenariato con altri organismi europei ed extraeuropei, partecipare a bandi di concorso italiani, europei ed extraeuropei in generale, per ricevere sostegno logistico e fondi. L'associazione potrà realizzare le attività nel proprio ambito di intervento anche attraverso attività di programmazione e progettazione nei settori del Servizio Civile Universale, Garanzia Giovani, socialmente utili, messa alla prova e giustizia riparativa, tirocini.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi- attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI)

Sono soci dell'Arci Caccia gli iscritti, nella forma di ente privato riconosciuto o non riconosciuto, costituito in forma di Ente di Terzo Settore o ente senza scopo di lucro che condividano le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Arci Caccia.

Le persone giuridiche aderiscono presentando apposita istanza all'organo di Amministrazione.

Così come previsto dall'art. 35 c. 3 del D. Lgs. 117/2017, l'Arci Caccia può ammettere in qualità di socio altri enti di Terzo Settore o genericamente altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Gli associati:

- Partecipano alla vita sociale e democratica dell'Associazione;
- Condividono e concorrono all'attuazione delle finalità dell'Associazione con iniziative conformi agli scopi sociali;
- Si impegnano al versamento della quota di adesione annuale, secondo le disposizioni regolamentari dello Statuto Nazionale approvate dal competente organo nazionale, titolare della tessera e del logo e marchio ARCI Caccia Nazionale

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'organo di amministrazione, d'ora in avanti denominato Consiglio Direttivo nel presente statuto, un'apposita domanda.

L'ammissione deve essere comunicata formalmente per iscritto e/o attraverso l'invio di una posta certificata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati entro 3 mesi dalla data di delibera di accettazione.

In caso di diniego, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla formalmente tramite l'invio di comunicazione scritta e/o tramite posta certificata.

In tale ultimo caso, l'interessato che si è visto negare la domanda, può, entro 60 giorni dalla

comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della prima riunione utile.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I soci esercitano il diritto di voto partecipando alle assemblee ed hanno diritto di eleggere i delegati che parteciperanno con diritto di voto alle assemblee dei livelli organizzativi superiori che daranno a loro volta elezione degli organismi sociali.

I soci si dividono in:

- **Soci ordinari:** coloro che intendono far parte in modo attivo dell'Arci Caccia e per i quali è previsto il versamento della quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo ed hanno diritto di elettorato attivo e passivo;
- **Soci onorari:** coloro che non versano alcuna quota sociale ma per i quali l'Arci Caccia prevede onorificenze sulla base del loro sostegno non solo economico alle attività associative.

ART. 4

(VOLONTARI)

I volontari che sono associati per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione - resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili e l'Organo di amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART.5

(QUOTE ASSOCIATIVE)

L'adesione delle Associazioni all'Arci Caccia non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento della quota associativa che sarà stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo. È facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota annuale. È fatto divieto di trasferimento della quota sociale a qualsiasi titolo essa avvenga.

ART. 6

(DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'associazione;

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi purché sia in regola con il pagamento della quota associativa e sia un membro partecipante alle attività associative.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare lo Statuto Nazionale, il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Nazionale.
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione;
- non operare a danno dell'associazione, dell'immagine dello stesso organismo e della località pertinente.

ART. 7

(PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'Arci Caccia mediante deliberazione del Congresso e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato che risulta moroso ovvero non versa la quota sociale (tessera associativa) alla scadenza annuale può essere escluso dall'Arci Caccia mediante deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 8

(ORGANISMI DELL'ASSOCIAZIONE)

Sono organi dell'associazione:

- Congresso
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Segretario

ART. 9

(CONGRESSO)

Il Congresso è costituito dagli associati ed esercitano il diritto di voto solo coloro che risultano iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

La convocazione del Congresso avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data

fissata per la riunione all'indirizzo risultante dal libro degli associate, si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e deve essere inoltre convocato quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, purché in regola con il pagamento delle quote associative. Il Congresso ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Il Congresso è validamente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio.

Le riunioni del Congresso possono svolgersi anche tramite collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Congresso delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

ART. 10

(CONSIGLIO DIRETTIVO)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali del Congresso al quale risponde direttamente e dal quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva del Congresso o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni del Congresso;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dal Congresso;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 (tre) e 7 (sette), nominati dal Congresso per la durata di 5 anni e sono rieleggibili. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il consigliere che per 3 riunioni consecutive risulti assente, decade dalla carica di consigliere. Sarà compito del Consiglio Direttivo procedere alla sua sostituzione ricorrendo al primo dei non eletti oppure se non disponibile si dovrà ricorrere all'elezione di un nuovo consigliere a carico dell'organo assembleare. Il sostituto resterà in carica fino alla fine del mandato dell'organo amministrativo.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

ART. 11 **(PRESIDENTE)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa, dal Congresso con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca il Congresso per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede il Congresso ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente è coadiuvato dal Vice Presidente nell'esercizio delle proprie funzioni e lo sostituiscono in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 **(SEGRETARIO)**

Il Segretario viene scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo nel corso della prima seduta utile. Esso è tenuto all'osservanza delle formalità richieste dallo Statuto e dai Regolamenti. Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, conserva l'archivio, gestisce la corrispondenza, tiene il Registro dei Soci.

Qualora il segretario fosse impedito a partecipare alle riunioni, ne svolgerà le funzioni un membro del Consiglio Direttivo, incaricato al momento dal Presidente o dal Vice-presidente nel corso della seduta.

ART. 13

(PATRIMONIO)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14

(DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Al Presidente dell'associazione nonché ai membri dell'organo amministrativo è riconosciuta un'indennità proporzionata al tempo impegnato nell'esercizio della carica ed alle responsabilità connesse, nei limiti di quanto previsto dall'art. 8 comma 3, lett. a) del Codice del Terzo Settore.

ART. 15

(RISORSE ECONOMICHE)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

ART. 16

(BILANCIO DI ESERCIZIO)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dal Congresso regionale entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 17

(BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate dovessero superare i centomila euro annui, l'associazione sarà tenuta, secondo le norme vigenti, a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 18

(LIBRI SOCIALI)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati,;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Congresso in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta al Consiglio Direttivo e mediante consultazione presso la sede dell'associazione.

ART. 19 (LAVORATORI)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20 (SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Il Congresso provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (RINVIO)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART. 22 (NORMA TRANSITORIA)

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

